NOTA A TAR LAZIO, ROMA – SEZIONE TERZA,

SENTENZA 15 febbraio 2019, n. 2112.

Il voto di laurea è un illegittimo indice selettivo

***Di* VALERIA CIOCIOLA**

Il TAR Lazio, a seguito del bando di concorso indetto dall'E.N.A.C. - Ente Nazionale Aviazione Civile - per la copertura di n. 20 posti di "Ingegnere Professionista", posizione economica 1, di cui al C.C.N.L. del personale dirigente (sezione professionisti di prima qualifica), ha ritenuto illegittimo tale bando per la parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione e di assunzione, che i partecipanti debbano aver conseguito il diploma laurea con una "votazione non inferiore a 105/110 o equivalente".

Ai sensi del d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*", per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale viene richiesto *"il solo diploma di laurea*" (art. 2, comma 6).
Secondo i giudici, tale disposto indica che il possesso del titolo di laurea sia da considerarsi requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato, indipendentemente dal voto finale riportato e che, pertanto, l'art. 2, comma 6, esprima un principio di ordine generale nella materia in esame.
Dunque, l'eventuale previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale interferisce chiaramente con il summenzionato principio; ciò è stato già ampiamente affermato dallo stesso TAR, secondo cui il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è *"diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore*" (TAR Lazio, II^, n. 1491/2015 e n. 1493/2015).

Pertanto, a parere del Collegio, l'ENAC ha introdotto un "*illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati*

meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università)".

Tale pronuncia, oltre ad anticipare quelli che potrebbero essere i prossimi interventi legislativi, ha delineato in maniera chiara ed inequivocabile che il voto di laurea non può essere considerato quale legittimo parametro di valutazione di un candidato, poiché il voto non ha lo stesso valore in tutte le Università italiane.